

CITTA' DI CATANZARO

ORDINANZA DEL SINDACO

IL SINDACO

Assume la seguente ordinanza avente per oggetto

ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS. N. 267/2000 DI LIMITAZIONE DELL'UTILIZZO DI ACQUA POTABILE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CATANZARO NEL PERIODO ESTIVO.

L'ordinanza viene iscritta nel registro delle ordinanze del SINDACO.

ORDINANZA

N° 6590 DEL 05/07/2022

Cod. Profilo 153836

CITTÀ DI CATANZARO

IL SINDACO

Oggetto: Ordinanza ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000 di limitazione dell'utilizzo di acqua potabile nell'ambito del territorio del Comune di Catanzaro nel periodo estivo.

PREMESSO CHE:

- l'acqua è una risorsa fondamentale per la vita sul nostro Pianeta: indispensabile per tutti gli esseri viventi (animali, umani e vegetali), necessaria per mantenere il nostro organismo in buona salute;
- tra tutte le risorse naturali l'acqua è la più importante: senz'acqua non c'è vita;
- la sua disponibilità non è infinita, è una risorsa limitata, e questo è causa di una serie di criticità su scala locale e mondiale;
- nell'ultimo secolo il consumo di acqua è più che raddoppiato in virtù dei tassi di crescita della popolazione, dell'impatto dei cambiamenti climatici e dei cambiamenti degli stili di vita;
- la scarsità di precipitazioni piovose, effetto tangibile questa dei mutamenti climatici in corso, comporta, soprattutto nel periodo estivo, un necessario razionamento nell'utilizzo delle risorse idriche disponibili;
- i livelli pluviometrici registrati sul territorio nazionale e regionale sono largamente inferiori alle medie stagionali;
- allo stato, registrandosi anche la contrazione della fornitura di acqua potabile sul nostro territorio comunale, si è già reso necessario procedere ad una sua razionalizzazione tenuto conto che il consumo ha già raggiunto il picco della stagione estiva;

TENUTO CONTO, quindi, della perdurante situazione di siccità che andrà ad interessare il territorio nel periodo estivo con relativo aumento delle temperature;

CONSIDERATO che un corretto uso delle risorse naturali è attualmente una necessità primaria e ritenendo che l'acqua, in quanto risorsa essenziale per la vita, debba essere salvaguardata da possibili sprechi soprattutto in una situazione di carenza;

TENUTO CONTO, inoltre, che durante la stagione estiva si registra abitualmente un notevole aumento del consumo di acqua, utilizzata non solo a fini domestici ed igienici, ma anche per scopi diversi, quali ad esempio innaffiamento di orti e giardini, lavaggio auto, strade, selciati, riempimento piscine, ecc.;

RILEVATA la necessità e l'urgenza di adottare una serie di misure di carattere straordinario finalizzate a governare in modo unitario e maggiormente incisivo l'utilizzo delle risorse idriche disponibili per garantire a tutti i cittadini di poter soddisfare i bisogni primari per l'uso alimentare, domestico e igienico;

CONSIDERATO, quindi, che è necessario un impegno maggiore da parte di tutti i cittadini al fine di evitare inutili sprechi;

VISTI:

- la Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE, i cui obiettivi principali erano conformi alle finalità complessive della politica ambientale della Comunità, ovvero contribuire a perseguire salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità ambientale, nonché l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, muovendo dai principi della precauzione e dell'azione preventiva, dal principio della riduzione, soprattutto alla fonte, dei danni causati all'ambiente;
- il D. Lgs. n. 152 del 2006 all'interno del quale la disciplina in materia di tutela delle acque è in gran parte confluita e in particolare la Parte terza rubricata "*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*";
- l'art. 50, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL) in base al quale il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
- il successivo comma 5, modificato dall'articolo 8, comma 1, lett. a), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, come convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 2017, n. 48, prevede, fra l'altro, che *in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale;*
- l'art. 32 della L. n. 833/1978, che assegna al Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale le competenze per la emanazione di provvedimenti per la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute pubblica;
- il Regolamento per la distribuzione dell'acqua potabile, approvato con delibera del C.C. n. 259 del 22 dicembre 1995, per come modificato con delibera C.C. n. 45 del 03.07.2015;

ATTESO CHE l'art. 98 del D. Lgs. n. 152/2006 prevede che coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottino le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi e che, pertanto, tale elemento costituisce riferimento per l'adozione di comportamenti responsabili da parte dei cittadini e dei soggetti comunque transitanti o operanti nel territorio del Comune;

CONSIDERATO:

- che sussistono i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere contingibile ed urgente al fine di prevenire pericoli per la cittadinanza sotto il profilo igienico-sanitario;
- che, in particolare, risulta necessaria l'adozione di provvedimenti volti ad assicurare immediata e tempestiva tutela di interessi pubblici, quale la tutela della salute correlata alla piena disponibilità ed al corretto uso delle risorse idriche, che in ragione della situazione di emergenza non potrebbero essere protetti in modo adeguato, ricorrendo alla via ordinaria;
- che i provvedimenti sono finalizzati a limitare il consumo improprio dell'acqua potabile, per consentire la gestione ottimale della risorsa per i principali usi connessi ad esigenze primarie;
- che tali provvedimenti sono destinati ad avere efficacia sino al momento in cui cesseranno le condizioni e le ragioni che ne rendono necessaria l'adozione;

TENUTO CONTO che, per la particolare urgenza di procedere e per la portata generale del provvedimento esso non è assoggettato alla comunicazione di avvio del procedimento prevista dalla L. n. 241/1990 e s.m.i., ma che per gli elementi dallo stesso disciplinato è necessario provvedere ad un'adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento, mediante forme di comunicazione rivolta ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presenti sul territorio comunale;

VISTO l'art. 40 del vigente Regolamento comunale sulla distribuzione dell'acqua potabile;

ORDINA

Per i motivi di cui in premessa

1. a partire dalla data odierna e fino al 31 agosto 2022 (salvo ulteriori provvedimenti) la limitazione del consumo di acqua potabile ai soli fini domestici e/o igienico-sanitari, ponendo il divieto per utilizzi diversi, quali l'irrigazione di orti non domestici, giardini e campi sportivi e/o il lavaggio di automobili (salvo impianti autorizzati), nonché il lavaggio di aree cortilizie e piazzali, il riempimento di piscine o quant'altro non sia strettamente necessario ai fini del fabbisogno umano;

2. che le misure stabilite nel presente provvedimento abbiano efficacia dal momento della sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line fatto salvo la facoltà di adottare altri provvedimenti integrativi o modificativi della presente, nonché fatta salva l'insorgenza di situazioni determinanti differente valutazione degli interessi pubblici e conseguente revisione dei provvedimenti in essere;

INVITA

3. tutti i cittadini ed i soggetti frequentatori o comunque operanti nel territorio del Comune di Catanzaro ad adottare ogni comportamento utile al contenimento dei consumi dell'acqua potabile, secondo quanto previsto dall'art. 98 del D. Lgs. n. 152/2006;

INFORMA

4. che nei confronti dei trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria, prevista dall'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, da 25 euro a 500 euro;

5. che le sanzioni saranno imputate in solido a chi risulterà avere titolo per disporre legittimamente del sito o dei siti dove avranno luogo le violazioni a quanto disposto dal presente provvedimento;

DISPONE

6. che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio online e sul sito internet del Comune di Catanzaro al fine di garantirne la divulgazione e che sia, inoltre, comunicata a:
   - A S.E. il Prefetto di Catanzaro;
   - Al Sig. Questore di Catanzaro;
   - Al Sig. Comandante Provinciale Carabinieri di Catanzaro
   - Al Sig. Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Catanzaro
   - Al Comando della Polizia Locale per assicurane l'osservanza;

AVVERSO il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Calabria entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

Il Sindaco
Prof. Nicola Fiorita

